

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA

TRIENNIO 2019-2021

(art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

Adottato dal Consiglio il 9 gennaio 2019



INDICE

PIANO	TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ತ
1)	Premessa	3
2)	Organizzazione e funzioni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo	4
3)	Procedimento di elaborazione del Piano.	5
4)	Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione	6
5) corr	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischi uzione per le attività individuate nel punto 4	
6)	Obblighi di informazione	9
7)	Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	9
8) inte	Monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che s ressati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere	
REGOL	AMENTO RECANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZ	
1)	Principio generale di trasparenza	10
2)	Oggetto	10
3)	Obbligo di pubblicità	11
4)	Limiti alla trasparenza	11
5)	Accesso agli atti	12
6)	Qualità delle informazioni	12
7)	Dati aperti e riutilizzo	12
8)	Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	13
9)	Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale dell' Ordine	13
10)	Obblighi di pubblicazione	14
11)	Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	14
12)	Violazione degli obblighi di trasparenza	15
13)	Approvazione del Piano	15
14)	Norma transitoria a finali	15

24122 BERGAMO - VIA ZELASCO N. 1 -TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

1) Premessa

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio di corruzione". Tuttavia il fenomeno corruttivo non è espressamente definito dalla legge. Secondo la circolare n. 1, del 25/01/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, il concetto di "corruzione" è da intendersi «comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». Si tratta dunque di un accezione più ampia di quella penalistica e tale da includere tutte i casi in cui può verificarsi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Al fine di contrastare tali comportamenti, la citata legge 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica, o ad essa equiparata, tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di questo, adotti «il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica».

Il responsabile della prevenzione della corruzione, per il triennio 2018-2020, è stato individuato nella persona di Amanda Ballaré, consigliere dell'Ordine.

Il presente documento risponde all'obbligo di dotarsi dello strumento pianificatorio previsto dalla legge.

Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio dell'Ordine, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).



2) Organizzazione e funzioni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo fa parte degli Enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto finanziati esclusivamente con contributi degli iscritti.

Per tutte le informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, la sede, le risorse umane, la situazione economico finanziaria, la *mission*, il quadro delle attività, gli obiettivi strategici e operativi dell'Ente, si invita a consultare la sezione *amministrazione trasparente*, del sito, all'indirizzo: http://ordinebergamo.conaf.it dove è possibile visionare e scaricare, tra l'altro:

- le leggi e i regolamenti che normano la professione;
- gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata di cui è possibile servirsi per contattare il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo;
- i dati concernenti la struttura organizzativa;
- circolari e delibere di pubblica utilità.

La disponibilità di tali informazioni sul web risponde alla logica integrata voluta dal legislatore, che vede tra loro strettamente correlati i profili della *accountability*, della trasparenza ed integrità e della prevenzione della corruzione, nella prospettiva di:

- dotare l'ente degli strumenti per una gestione più consapevole delle risorse, la pianificazione dell'attività e la verifica dei risultati;
- assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il Consiglio, l'Ordine e gli iscritti;
- consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- garantire, in definitiva, una buona gestione delle risorse attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli iscritti.



3) Procedimento di elaborazione del Piano.

Nella redazione del Piano, l'Ordine ha tenuto presenti le indicazioni desumibili della legge 190/2012, al fine di assicurare una certa omogeneità nel processo di elaborazione del documento.

Il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021, è stato redatto attraverso un processo strutturato come segue:

i. Mappatura dei processi e la verifica del rischio di corruzione ad essi collegato

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e compiti dell'Ordine. L'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione.

E' stata operata una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi e si è poi proceduto ad escludere i processi non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi.

Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione dell'Ordine e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto (valutazione: alto impatto - alta probabilità).

ii. Individuazione delle aree di intervento prioritario, cioè quelle per le quali è più elevato il rischio di corruzione

Per questo Piano Triennale si è ritenuto di limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di *risk management* alle sole aree critiche di attività, ossia quelle aree che presentano il profilo di alta probabilità ed alto impatto.

iii. Individuazione delle misure idonee a ridurre il rischio nei processi che vi sono maggiormente sottoposti

Alla fase di individuazione dei processi maggiormente "a rischio" è seguita la fase di individuazione delle

misure idonee a fronteggiarlo. Si propone l'impiego di tre possibili strumenti: 1) formazione degli operatori

coinvolti; 2) adozione di procedure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo; 3) controlli sui processi per



verificare eventuali anomalie sintomatiche del fenomeno (controlli che si traducono anche in effetti deterrenti dal porre in essere comportamenti non corretti). La riflessione sul punto ha riguardato l'idoneità dello strumento proposto e il suo eventuale adeguamento alle esigenze dell'Ordine. Si è proceduto quindi ha individuare specifiche misure di formazione/attuazione/controllo adeguate a ciascun processo oggetto di attenzione.

iv. Approvazione del piano.

L'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza del Consiglio, e deve avvenire entro il <u>31 marzo</u> in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 4, del D.L. 179/2012.

4) Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione

Dall'analisi del rischio di cui al punto precedente, è emersa una serie di processi per i quali è più elevato il rischio di corruzione, rispetto ai quali sono state programmate le misure di prevenzione e contenimento meglio descritte di seguito.

Rispetto alle attività indicate dal combinato disposto del comma 9, lett. a) e del comma 16 dell'art. 1, Legge 190/2012 occorre precisare che, in relazione agli specifici compiti dell'Ordine, in base alla legislazione vigente, non si rinvengono attività di concessione e autorizzazione.

I processi individuati per la programmazione delle azioni di prevenzione e contenimento, dettagliatamente descritti al punto seguente, appartengono alle aree:

- a) affidamento consulenze, incarichi e mandati;
- b) gestione acquisti;
- c) liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.



5) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione per le attività individuate nel punto 4.

Questa sezione del Piano è dedicata all'individuazione dei processi considerati maggiormente a rischio di corruzione e delle azioni programmate per la sua prevenzione e contenimento.

La tipologia di intervento prescelta è stata quella di strutturare procedure che, unite ai correlati controlli, permettano di conseguire l'obiettivo di prevenzione voluto.

Non è stato possibile programmare la rotazione dei responsabili dei diversi uffici, per il semplice fatto che l'Ordine non ha dipendenti, ma si avvale di una persona alle dipendenze dell'Unione professionisti di Bergamo.

Nella tabella alla pagina seguente si illustrano i processi e le relative azioni programmate per la sua prevenzione e contenimento.



Tabella dei processi considerati maggiormente a rischio di corruzione e delle azioni programmate per la sua prevenzione e contenimento

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza del controllo	Follow- up Audit
Consiglio	Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli o gruppi	medio	media	Procedure	Rotazione incarichi (salvo infungibilità della prestazione)	Responsabile della procedura	Annuale	Sì
Segreteria	Gestione acquisti	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	medio	media	Procedure	Comparazione preventivi tra diverse ditte	Responsabile della procedura	Annuale	Sì
Segreteria	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione ad alterare importi e tempistiche	alto	alta	Procedure	Verifica rispetto procedure	Presidente e Tesoriere	Annuale	Sì

24122 BERGAMO - VIA ZELASCO N. 1 -TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15

Mail: odafbergamo@gmail.com - PEC: protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it http://ordinebergamo.conaf.it



6) Obblighi di informazione

L'informazione bidirezionale, da e nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, costituisce elemento essenziale per la redazione e l'aggiornamento del Piano, per la sua attuazione e monitoraggio.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è portato a conoscenza dei dipendenti, qualora esistenti, mediante pubblicazione sul sito internet.

Il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano; egli informa periodicamente i dipendenti, qualora esistenti, sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di corruzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione redige la relazione sui risultati dell'attività svolta, la trasmette al Consiglio e la pubblica sul sito web dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo.

7) Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili di area, qualora esistenti, vigilano costantemente sul rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

8) Monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili, operano un costante monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.



REGOLAMENTO RECANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

(art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 31/08/2013, n. 101, convertito nella L. 30/10/2013, n.125)

1) Principio generale di trasparenza

- i. L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo (di seguito, Ordine) è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la sua organizzazione e le sue attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull'utilizzo delle risorse.
- ii. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

2) Oggetto

Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sull'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo.

24122 BERGAMO - VIA ZELASCO N. 1 -TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15



3) Obbligo di pubblicità

- i. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli citandone la fonte.
- ii. Alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine corrisponde il diritto di chiunque di accedere al predetto sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

4) Limiti alla trasparenza

- i. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 1961, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
- ii. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nel sito internet istituzionale dell'Ordine, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.
- iii. L'Ordine, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.
- iv. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, l'Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.
- vi. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Ordine.



i. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm., di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5) Accesso agli atti

L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo all'Ordine di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

6) Qualità delle informazioni

- i. L'Ordine garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
- ii. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

7) Dati aperti e riutilizzo

Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni di erse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.



8) Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

- i. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
- ii. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
- iii. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successi o a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

9) Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale dell' Ordine

- i. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella home page del sito internet istituzionale dell'Ordine è istituita un'apposita sezione denominata «Ordine trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. L'Ordine non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Ordine trasparente».
- ii. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archi io, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Ordine trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archi io anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
- 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Ordine pubblica sul sito internet istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione el'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Ordine.



10) Obblighi di pubblicazione

L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Ordine trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Titolari incarichi di carattere elettivo
- Dotazione organica
- Bandi di concorso
- Archivio Bilanci
- Provvedimenti Archivio verbali Consiglio Ordine
- Beni immobili e gestione del patrimonio

11) Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

i. All'interno dell'Ordine è individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «il Responsabile», in possesso dei necessari requisiti professionali. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, al fine di consentirne l'immediato intervento in via sostitutiva. Nei casi più gravi, l'inadempimento può condurre alla segnalazione di cui al successivo punto 13.



ii. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6- bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

12) Violazione degli obblighi di trasparenza

- i. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.
- ii. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma i se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

13) Approvazione del Piano

Il Piano 2019-2021 è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo con deliberazione del 09/01/2019 Dopo la pubblicazione per 30 giorni sul sito dell'Ordine per eventuali osservazioni degli iscritti, il Piano 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del

14) Norme transitorie e finali

L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 31 gennaio 2019.